



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

**CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SU ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE MEDIANTE LA FORNITURA DI CREDITI "ORACLE UNIVERSAL CREDITS" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI (LOTTO 2) - CIG 9906271171**



# ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

## ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

### **CONTRATTO**

#### **TRA**

Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato, con sede in Roma, P.zza Capo di Ferro, 13, C.F. 80427570587, nella persona del Dott. Marcus Giorgio Conte, che interviene e agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Contratti e Risorse, giusta i poteri conferitigli dal Direttore generale pro – tempore con determina autorizzativa prot. 23863 del 22 giugno 2023 (di seguito per brevità anche “Committente”);

#### **E**

la Società INFORDATA s.p.a., con sede legale in 04100, Latina (LT), P.zza Paolo VI, n. 1, capitale sociale Euro 2.000.000,00 = CF/P.IVA 00929440592, in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante Dott. CAPARELLI Gianni, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dallo Statuto sociale/deliberazione di nomina (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”);

### **PREMESSO CHE**

- a) l'Impresa è risultata aggiudicataria dell'Appalto specifico indetto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa per l'acquisizione di servizi su Oracle Cloud Infrastructure mediante la fornitura di crediti “Oracle universal credits” nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (lotto 2) - CIG 9906271171;
- b) l'Impresa, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e si impegna a rilasciare idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e la polizza assicurativa prevista dall'art. 25 del capitolato d'oneri entro 10 giorni dalla stipula. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente Contratto;
- c) il Codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 9906271171;
- d) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (Allegato 8 – Schema di presentazione dell'offerta economica; Allegato 1 - Capitolato tecnico e relative appendici; Chiarimenti inviati nel corso della procedura di gara; Allegato 7 - Patto di integrità; nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari”, ove non diversamente stabilito.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **CONDIZIONI SPECIALI**

#### **ARTICOLO 1 S - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

- 1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel “Capitolato Tecnico” e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto: **SERVIZI SU ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE MEDIANTE LA FORNITURA DI CREDITI “ORACLE UNIVERSAL CREDITS” NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI.**
- 2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nella documentazione di gara e in particolare nel Capitolato tecnico.
- 3. I servizi oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

4. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Maria Giusto e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 il Dott. Antonio Balestri.
5. L'Impresa comunicherà alla Committente, **entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto**, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

#### **ARTICOLO 2 S - DURATA**

1. Il presente contratto avrà validità fino all'esaurimento dei crediti messi a disposizione dal Fornitore e, comunque, entro massimo 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula.
2. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D.lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Committente.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
5. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indispensabili per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

#### **ARTICOLO 3 S - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente Contratto. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in ripristino della situazione preesistente.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.



# ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

## ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

4. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente **entro 10 giorni dall'intervenuta modifica**.

### **ARTICOLO 5 S – EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD**

Sul punto si rimanda al paragrafo 8.2 del Capitolato tecnico

### **ARTICOLO 6 S – GARANZIE**

1. Il Fornitore garantisce che i servizi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
3. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione del servizio" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
4. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
5. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

### **ARTICOLO 7 S – SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel capitolato d'onori, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: parte di tutti i servizi previsti per una quota pari al 30 (%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia al capitolato d'onori per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

### **ARTICOLO 8 S - EROGAZIONE DEI SERVIZI**

L'erogazione dei servizi IaaS e PaaS oggetto di acquisizione dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed **entro 10 (dieci) giorni** a decorrere dalla data di stipula del contratto oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti.

### **ARTICOLO 9 S - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Il Fornitore **entro 5 (cinque) giorni solari** dalla stipula del contratto, oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti, consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il Piano operativo/di collaudo contenente una proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di termini per l'attivazione, e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nella documentazione di gara. Tale Piano operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatte salve eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel Piano operativo approvato dalla Committente devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

2. Il Fornitore prende atto e accetta che la verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
3. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
4. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità iniziale la data del verbale verrà considerata quale **“Data di accettazione del servizio”**.
5. La conformità della fornitura dei servizi **ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE MEDIANTE LA FORNITURA DI CREDITI “ORACLE UNIVERSAL CREDITS”** sarà accertata attraverso il controllo della disponibilità dei servizi acquisiti per mezzo dei portali messi a disposizione dalle aziende produttrici.
6. In caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che le verrà comunicato dalla Amministrazione. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, con la modalità precedentemente descritte.
7. Nel caso in cui anche la seconda verifica di conformità iniziale dia esito negativo, l’Amministrazione, ferma l’applicazione delle penali, avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 15 G - “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c. e di fare eseguire in tutto o in parte le prestazioni a terzi in danno dell’Impresa. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
8. In caso di esito positivo della verifica di conformità iniziale, intermedia e finale, l’Amministrazione rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
9. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene stesso da parte della Committente e dell’Amministrazione.
10. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
11. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il verbale di positivo esito o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

#### **ARTICOLO 10 S - LIVELLI DI SERVIZIO**

Sul punto si rimanda al par. 8.1.2 del capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 11 S - PENALI**

1. Qualora il Fornitore non fornisca alla Committente il supporto richiesto sull’attività di *exit strategy*, di cui al precedente Art. 5 S, la Committente applicherà una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo dei SAL rilasciati all’atto dell’applicazione della penale, o sull’importo del primo SAL, qualora l’evento si dovesse verificare antecedentemente al rilascio di quest’ultimo.
2. Per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna del *Piano operativo/di collaudo*, di cui al precedente Art. 9 S, comma 1, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’importo dei SAL rilasciati all’atto dell’applicazione della penale, o sull’importo del primo SAL, qualora l’evento si dovesse verificare antecedentemente al rilascio di quest’ultimo.
3. Per ogni giorno di ritardo sui termini di comunicazione del nominativo del Responsabile della Fornitura, di cui al precedente Art. 1 S, comma 5, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’importo dei SAL rilasciati all’atto dell’applicazione della penale, o sull’importo del primo SAL, qualora l’evento si dovesse verificare antecedentemente al rilascio di quest’ultimo.
4. Per ogni giorno di ritardo sui termini di comunicazione, di cui al precedente Art. 4 S, comma 7, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’importo complessivo dei SAL rilasciati all’atto dell’applicazione della penale, o sull’importo del primo SAL, qualora l’evento si dovesse verificare antecedentemente al rilascio di quest’ultimo.



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

5. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di erogazione dei servizi, di cui al precedente Art. 8 S, si applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del corrispettivo dei SAL rilasciati all'atto dell'applicazione della penale, o sull'importo del primo SAL, qualora l'evento si dovesse verificare antecedentemente al rilascio di quest'ultimo.
6. Il Fornitore prende atto che per ogni giorno di ritardo dei termini sull'erogazione delle attività, così come espresse nel *Piano operativo/di collaudo* approvato, la Committente si riserva di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dei SAL rilasciati all'atto dell'applicazione della penale, o sull'importo del primo SAL, qualora l'evento si dovesse verificare antecedentemente al rilascio di quest'ultimo.
7. Qualora la verifica di conformità non si concluda positivamente entro i termini prescritti dall'Art. 9 S, comma 6, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dei SAL rilasciati all'atto dell'applicazione della penale, o sull'importo del primo SAL, qualora l'evento si dovesse verificare antecedentemente al rilascio di quest'ultimo, per ogni giorno successivo fino alla verifica positiva.
8. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi per cause ad esso imputabili, la Committente si riserva di applicare una penale pari all'1‰ (uno) per mille dei SAL rilasciati all'atto dell'applicazione della penale, o sull'importo del primo SAL, qualora l'evento si dovesse verificare antecedentemente al rilascio di quest'ultimo per ogni giorno di ritardo maturato.
9. Nel caso in cui il livello di disponibilità del servizio dovesse essere inferiore al target previsto al par. 8.1 del capitolato tecnico, la committente applicherà una penale pari:
  - a) 0,3 (zero virgola tre) per mille dei SAL rilasciati all'atto dell'applicazione della penale, o sull'importo del primo SAL, qualora l'evento si dovesse verificare antecedentemente al rilascio di quest'ultimo, per ogni giorno successivo fino alla verifica positiva per il caso (i);
  - b) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dei SAL rilasciati all'atto dell'applicazione della penale, o sull'importo del primo SAL, qualora l'evento si dovesse verificare antecedentemente al rilascio di quest'ultimo, per ogni giorno successivo fino alla verifica positiva per il caso (ii);
  - c) all'1‰ (uno) per mille dei SAL rilasciati all'atto dell'applicazione della penale, o sull'importo del primo SAL, qualora l'evento si dovesse verificare antecedentemente al rilascio di quest'ultimo per ogni giorno di ritardo maturato per il caso (iii).

Solo per le penali previste al presente punto, il relativo importo dovrà essere corrisposto sotto forma di crediti compensativi (Unit) addizionali di pari valore il cui costo non dovrà essere imputato e/o fatturato all'Amministrazione.

Per poter ricevere i Crediti di servizio, l'Amministrazione presenterà al responsabile della fornitura una richiesta in conformità includendo tutte le informazioni necessarie affinché il CSP possa convalidare la richiesta, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- ✓ una descrizione dettagliata delle circostanze in cui il Servizio applicabile non ha raggiunto il Livello di disponibilità del servizio target (o Tempo di attività del servizio target);
- ✓ Informazioni riguardanti il tempo e la durata del tempo di inattività che ha causato il mancato rispetto del Livello di disponibilità target del servizio (o Tempo di attività target del servizio) da parte del Servizio applicabile;
- ✓ Il nome del Servizio applicabile che non soddisfa il Livello di disponibilità target (o Tempo di attività target);
- ✓ il nome dell'istanza di produzione pertinente;
- ✓ documentazione pertinente che può confermare che il Servizio applicabile non ha raggiunto il Livello di disponibilità target (o Tempo di attività target).

10. Le penali di cui ai punti precedenti verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
11. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
12. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente e/o l'Amministrazione dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

13. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo Art. 12 S, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### **ARTICOLO 12 S - CORRISPETTIVO**

1. L'importo massimo spendibile, per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, è pari a € 4.200.000,00 = (quattromilioniduecentomila/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € 0,00 = (zero/00).
2. Il corrispettivo contrattuale per la fornitura di ogni singola unità elementare elaborativa **Unit** di tipo SKU **codice prodotto: sku B88206, al netto del ribasso** è pari a € 0,99 = (zerovirgolanovantanove);
3. Il ribasso percentuale del prezzo della Unit offerta, rispetto al listino ufficiale, è pari allo **0,1 %**.
4. Qualora il listino ufficiale di Oracle - "ORACLE UNIVERSAL CREDITS" – OCI durante il periodo di vigenza contrattuale, dovesse subire una variazione al ribasso, il prezzo unitario della Unit, di cui al precedente comma 2, verrà ribassato rispetto al nuovo listino vigente, della stessa percentuale di ribasso di cui al precedente comma 3. Tale variazione del prezzo della Unit entrerà in vigore dal mese successivo a quello di pubblicazione ufficiale da parte di Oracle del listino di Oracle - "ORACLE UNIVERSAL CREDITS" – OCI.
5. Ogni variazione del listino ufficiale dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore alla Committente entro un tempo massimo di 5 giorni lavorativi.
6. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
8. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
9. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di Rilevazione") il costo del singolo credito potrà essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 in base al listino ufficiale del produttore pubblicato (di seguito "Listino di Riferimento").
10. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore del Listino di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
11. Qualora la variazione percentuale del Listino di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% (di seguito "Soglia di Variazione"), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza dello stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza del Listino di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito "Prezzi Revisionati").
12. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
13. Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 9 G, oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
14. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

#### **ARTICOLO 13 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Art. 12 S, comma 1, il Fornitore potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'Art. 9 S, comma 4. La fatturazione è a consumo.
2. Al termine di ogni trimestre il Fornitore inoltrerà un consuntivo sulla base dei servizi erogati ed effettivamente utilizzati dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà, nei termini di legge, ad effettuare le verifiche di conformità intermedie e ad inviare l'invito a fatturare all'aggiudicatario. Le fatture inviate prima del nulla osta verranno rifiutate.
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in



## **Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa**

### **Ufficio Unico Contratti e Risorse**

seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che le fatture dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità.
7. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella riportata:

| <i>CODICE UNIVOCO<br/>UFFICIO</i> | <i>RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE</i>                                                                                                                                           | <i>CODICE CIG</i> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| JGENHA                            | Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; codice fiscale: 80427570587 denominazione ufficio: Ufficio Pianificazione e Controllo | 9906271171        |

8. La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite.
9. Il pagamento della fattura avverrà a 60 giorni dall'emissione della stessa.
10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

#### **ARTICOLO 14 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 15 S - PRIVACY**

L'operatore economico prende atto dei seguenti termini e modalità di trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato effettuato in fase di procedura di affidamento, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

##### ***Finalità del trattamento:***

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato – Segretariato generale – per la gestione della procedura, ai fini della stipula del contratto d'appalto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per i relativi adempimenti di legge.

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

##### ***Base giuridica e natura del conferimento:***



# ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

## ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il Concorrente è consapevole che i dati forniti, in caso di aggiudicazione, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

### ***Natura dei dati trattati:***

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE.

### ***Modalità del trattamento dei dati:***

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UE.

### ***Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:***

I dati saranno trattati dal personale degli Uffici del Consiglio di Stato che cura il procedimento di affidamento e l'esecuzione del contratto e dal personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere comunicati:

- a soggetti terzi, che prestino attività inerenti alla gestione del sistema informatico della Giustizia Amministrativa o di consulenza o assistenza in favore dell'amministrazione, ove ciò sia necessario per lo svolgimento di tali attività;
- all'Avvocatura dello Stato in ordine al procedimento di affidamento ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, ove previste dalla normativa vigente;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia per l'Italia Digitale o ad altra Pubblica Amministrazione, ove sia previsto dalla normativa vigente un obbligo di comunicazione dei medesimi;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni della stessa Autorità.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b), e comma 32 L.190/2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 d.lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), sezione "Amministrazione Trasparente", anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

### ***Periodo di conservazione dei dati:***

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura di affidamento, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

### ***Processo decisionale automatizzato:***

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

***Diritti del concorrente/interessato:*** per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione



# **Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa**

## **Ufficio Unico Contratti e Risorse**

degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

*Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:*

Titolare del trattamento, per la struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, è il Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali - Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con sede in Roma – Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13 (00186) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD) i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: [rpd@ga-cert.it](mailto:rpd@ga-cert.it); E-MAIL: [rpd@giustizia-amministrativa.it](mailto:rpd@giustizia-amministrativa.it)

*Consenso al trattamento dei dati personali:*

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della Contratto, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

Non ricorrono le condizioni previste dall'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) per la designazione dell'operatore economico a Responsabile del trattamento dei dati personali pertinenti alla G.A.

### **CONDIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1 G - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI**

1. Le premesse di cui alle Condizioni Speciali, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
  - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - d) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - e) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - f) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
  - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
  - h) dal patto di integrità;
  - i) dal Piano integrato dell'attività e dell'organizzazione (PIAO) della Giustizia Amministrativa 2023 – 2025, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 108 del 31 marzo 2023 che, tra l'altro, ha integrato il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia Amministrativa per il triennio 2022-2024, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 202 del 19 aprile 2022 consultabili sul sito internet della Committente;
  - j) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - l) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - m) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.



# ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

## ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

### **ARTICOLO 2 G - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e/o l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

### **ARTICOLO 3 G - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

### **ARTICOLO 4 G - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente e/o dall'Amministrazione.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **ARTICOLO 5 G - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, OVE APPLICABILE**

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto eventualmente realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'Art. 15 G del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ARTICOLO 6 G - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **ARTICOLO 7 G - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

2. Laddove la registrazione sia operata dal Committente, la stessa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

#### **ARTICOLO 8 G - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
  - ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
5. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
6. La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità attestante la corretta completa esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 9 G - RECESSO**

1. La Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi disciplinati dall'articolo 109 del D.lgs. 50/2016 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto fiduciario sottostante il Contratto.
2. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
4. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite

#### **ARTICOLO 10 G - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 11 G - TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità, ove previsto.

#### **ARTICOLO 12 G - SUBAPPALTO**

1. Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
  - i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
  - ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;

iv) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso,

v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
  - i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
  - ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c) del D.lgs. n. 50/2016.
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
13. Trova applicazione l'art. 105, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

16. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
18. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
20. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, fatte salve le eccezioni ai limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che a seguito – rispettivamente- delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione.
21. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art.35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

#### **ARTICOLO 13 G - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'operatore economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage* di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

Ai sensi del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa relativo al triennio 2021–2023 e dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina la procedura del c.d. *whistleblowing*, è consentito ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione. A tal fine è possibile effettuare una segnalazione di *whistleblowing*, mediante l'applicativo accessibile dal sito internet della Giustizia Amministrativa – Pagina: "Amministrazione Trasparente" > Sezione: "Altri contenuti – Corruzione" > Sottosezione: "Whistleblowing".

L'operatore economico si impegna, altresì, a far osservare a tutti i suoi dipendenti/collaboratori, pena la risoluzione/decadenza del contratto, le disposizioni previste dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con D.P.C.S. n. 111 del 17 marzo 2021 e pubblicato sul sito internet istituzionale: [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it), nella pagina "Amministrazione trasparente" > Sezione: "Disposizioni Generali" > Sottosezione: "Atti generali" > "Codice disciplinare e codice di condotta".

#### **ARTICOLO 14 G - FORO ESCLUSIVO**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il **Foro di Roma**.

#### **ARTICOLO 15 G - RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nelle Condizioni Speciali nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016;
  - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

- e) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) in caso di avalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l) in caso di violazione del Patto di integrità, trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere



## **Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa**

### **Ufficio Unico Contratti e Risorse**

anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 16 G - INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

**La Committente**

---

**L'Impresa**  
**Infodata s.p.a**  
**(CAPARELLI Gianni)**  
**n.q. Presidente CDA e legale rappresentante**

---

Il sottoscritto CAPARELLI GIANNI, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

#### **con riferimento alle Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 1 S – Oggetto della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S – Durata

Articolo 3 S – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S – Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S – Exit strategy e Grace period

Articolo 6 S – Garanzie

Articolo 7 S – Subappalto

Articolo 8 S – Erogazione dei servizi

Articolo 9 S – Verifica di conformità

Articolo 10 S – Livelli di servizio

Articolo 11 S – Penali

Articolo 12 S – Corrispettivo

Articolo 13 S – Fatturazione e pagamento

Articolo 14 S – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 15 S – Privacy



## ***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa***

### ***Ufficio Unico Contratti e Risorse***

#### **con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 1 G – Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 3 G – Obblighi di riservatezza

Articolo 4 G – Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 5 G – Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 6 G – Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 7 G – Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 8 G – Garanzia definitiva

Articolo 9 G – Recesso

Articolo 10 G – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 11 G – Trasparenza dei prezzi

Articolo 12 G – Subappalto

Articolo 13 G – Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione

Articolo 14 G – Foro esclusivo

Articolo 15 G – Risoluzione

Articolo 16 G – Incompatibilità

L'Impresa

Infordata s.p.a.

CAPARELLI Gianni

n.q. Presidente CDA e legale rappresentante

---

(Firmato digitalmente)